



## Nuovo massimale degli aiuti de minimis

(Regolamento della Commissione Europea n. 2023/2831/UE del 13/12/2023)

Il regolamento in epigrafe ha previsto che a decorrere dall'1/1/2024 il massimale degli aiuti *de minimis* di cui un'impresa può beneficiare è fissato in € 300.000 nell'arco di **tre anni**.

Fino al 31/12/2023 il massimale degli aiuti *de minimis* di cui un'impresa poteva beneficiare era fissato invece in € 200.000 nell'arco di **tre esercizi**.

Il nuovo massimale, tuttavia, non trova applicazione con riferimento agli aiuti concessi:

- alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
  - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- subordinatamente all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione al fine del nuovo limite deve essere valutato su base mobile: per ogni nuova concessione di aiuti *de minimis* si deve tener conto dell'importo complessivo di tali incentivi concessi **nei tre anni precedenti**.

Fino al 31/12/2023, invece, fermo restando che il periodo da prendere in considerazione doveva essere valutato su base mobile, per ogni nuova concessione di aiuti *de minimis* si doveva tener conto dell'importo complessivo di tali incentivi concessi **nell'esercizio e nei due precedenti**.

Sulla differente formulazione si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'Unione Europea.

Per completezza si precisa che gli aiuti *de minimis* si considerano concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione.



Nel calcolo del limite massimo si deve sempre tener conto non solo degli aiuti *de minimis* conseguiti dall'impresa beneficiaria, ma anche di quelli ricevuti da parte delle imprese con cui intercorre almeno una delle seguenti relazioni (“impresa unica”):

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima;
- d) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di una clausola statutaria di quest'ultima;
- e) un'impresa è socia di un'altra impresa e controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con gli altri soci, la maggioranza dei diritti di voto.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a e), per il tramite di una o altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Bari, 24 gennaio 2024